



COMUNE DI TRESNURAGHES

REGOLAMENTO CIMITERIALE

Approvato con deliberazione C.C. n. 35 del 10/07/2013

TITOLO I

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del testo Unico delle Leggi Sanitarie 27-07-34, del D.P.R. 10-09-90 n. 285 e della Circolare del Ministero della Sanità 24-06-93 n. 24, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini e alla pubblica amministrazione, inteso a prevenire i pericoli che alla salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla concessione di sepolcri privati, sulla cremazione e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Art. 2 – Competenze

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

Art. 3 – Responsabilità

Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al servizio, o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente o per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Art. 4 – Servizi gratuiti e a pagamento

Tra i servizi gratuiti sono compresi:

- la visita necrologica;
- il servizio di osservazione dei cadaveri;
- il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate;
- l'inumazione;
- l'esumazione ordinaria;
- l'ossario comune;
- il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti o Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo comma.

Il Consiglio Comunale con proprio atto di indirizzo o con separati atti ai sensi dell'art.32, 2° comma, lettera g, della legge 08-06-90, n. 142, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento di quote stabilite dal Consiglio Comunale all'atto di approvazione del bilancio di previsione.

Art. 5 – Atti a disposizione del pubblico

Presso gli uffici comunali per i servizi cimiteriali sono conservati a disposizione del pubblico:

- il registro di cui all'art. 52 del DPR del 10-09-90 n. 285;
- copia del presente regolamento;
- copia del piano regolatore cimiteriale (art. 54 DPR 10-09-90 n. 285);
- l'orario di apertura e chiusura del cimitero;
- l'elenco dei campi soggetti ad esumazione e a esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo di cui verrà data comunicazione agli interessati;

- l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241;
- il registro delle osservazioni (art. 12 D.P.R. n. 285/90).

CAPO II – DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Art. 6 – Depositi di osservazione ed obitori

Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del cimitero.

L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dell'Autorità Giudiziaria.

CAPO III – FERETRI

Art. 7 – Deposizione della salma nel feretro

Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.

In ciascun feretro non si può racchiudere che una salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi nello stesso feretro.

La salma deve essere collocata nel feretro rivestita di abiti, preferibilmente tessuti naturali o decentemente avvolta in lenzuola.

Art. 8 - Verifica e chiusura feretri

La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato.

Il servizio di igiene pubblica dell' Azienda U.S.L. o personale all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui al successivo art. 9.

In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

Art. 9 – Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

a) per inumazione:

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, etc.);
- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. n. 285/1990;

b) per tumulazione:

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondente entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. n. 285/1990;

c) per trasferimento da comune a comune con percorso superiore a 100 km, all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- si applica la disposizione di cui alla precedente lettera b), nonché agli art. 26, 28 e 29 del D.P.R. 10-09-90 n. 285;

d) per trasporti, da comune a comune, con percorso non superiore ai 100 km:

- è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5 del D.P.R. n. 285/90.

I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva – diffusiva vengono effettuati con le modalità di cui alla precedente lettera b).

Se una salma già sepolta viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro comune o in altra sepoltura nel cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se nel caso, a cura del Servizio di Igiene pubblica dell'Azienda

U.S.L., il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm 0.660.

Se la salma proviene da altro comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura a cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministro della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10-09-90 n. 285.

Sia la cassa di legno che quella di metallo devono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

Art. 10 – Fornitura gratuita dei feretri

Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 9 per salme appartenenti a persone bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

Lo stato di indigenza o bisogno è dichiarato dal Sindaco, su proposta del servizio sociale comunale che provvederà con apposita documentazione ad accertare l'effettivo stato di necessità.

Art. 11 – Piastrina di riconoscimento

Sul piano esterno di ogni feretro è applicata un'apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile il cognome e il nome della salma contenuta, la data di nascita e di morte.

Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati accertati.

CAPO IV – TRASPORTI FUNEBRI

Art. 12 – Modalità di trasporto e percorso

I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del sindaco.

Il trasporto, fatte le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge pubblica sicurezza, comprende:

- il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio;
- il trasporto di salme o di feretri dal luogo del decesso, ovunque si trovi, al cimitero dove deve avvenire la sepoltura;
- il trasporto di feretri, di cassette ossario o di urne cinerarie per altro comune o per l'estero e da altro comune o dall'estero.

Nessuna sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del sindaco.

Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e pubblica sicurezza.

In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare o interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

Nei casi di afflusso straordinario di persone, il responsabile del servizio di Polizia Mortuaria prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

Art. 13 – Trasporti funebri

Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. n. 285/1990, previo pagamento dell'apposita tariffa.

I trasporti funebri sono gratuiti e a pagamento secondo i criteri e le tariffe stabilite dal Consiglio Comunale.

I trasporti funebri a pagamento sono esercitati con un'unica categoria.

In caso di trasporto funebre eseguito da terzi nel territorio comunale, può essere richiesto il pagamento di un diritto fisso nella misura stabilita nella tariffa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del D.P.R. n. 285/90.

Art. 14 – Orario dei trasporti

I trasporti sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza del Sindaco.

Il Sindaco fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso.

I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

Art. 15 – Norme generali per il trasporto

In ogni trasporto, sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi al D.P.R. n. 285.

Il feretro è preso in consegna dall'incaricato al trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

Chi riceve il feretro compila il verbale di presa di consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e altra al responsabile del servizio di Polizia mortuaria.

Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

Art. 16 – Riti religiosi

I sacerdoti della chiesa cattolica e i ministri di altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

La salma può sostare in chiesa per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

Art. 17 – Trasferimento di salme senza funerale

Il trasporto dei cadaveri ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli art. 19 e 20 del D.P.R. n. 285/1990, in modo che sia impedita la vista all'esterno.

I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, di feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego di mezzi di cui al primo comma.

Art. 18 – Morti per malattie infettive – diffuse o portatori di radioattività

In caso di morte per malattie infettive – diffuse il servizio di igiene pubblica dell'Azienda U.S.L. prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere.

Art. 19 – Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

Il trasporto di salma in cimitero da altro Comune è autorizzato dal sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

La domanda deve essere corredata dell'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

Al decreto è successivamente allegato il nulla osta del servizio di igiene pubblica dell'Azienda U.S.L..

Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

In caso di salme provenienti da altro Comune deve essere accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano ove presente.

Per morti di malattie infettive – diffuse l'autorizzazione al trasporto è data dal sindaco osservando le norme di cui all'art. 25, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 285/1990.

Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

Art. 20 – Trasporto in luogo diverso dal cimitero

Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero è autorizzato dal sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

Art. 21 – Trasporto all'estero o dall'estero

Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione di Berlino 10-02-37, approvata con R.D. 01-07-37, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. n. 285/1990; nel secondo quello di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento succitato.

Art. 22 – Trasporto di ceneri e resti

Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti assimilabili e di ceneri deve essere autorizzata dal Sindaco.

Se il trasporto è da o per Stato estero, al sindaco si sostituisce l'Autorità di cui agli art. 27,28 e 29 del D.P.R. n. 285/1990.

Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0.660, chiusa con saldatura, anche a freddo e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al D.P.R. n. 285/1990.

Art. 23 – Rimessa delle auto funebri e sosta auto funebri di passaggio

Le rimesse delle auto funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco in osservanza alle modalità previste dall'art. 21 del D.P.R. n. 285/1990.

L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal servizio di igiene pubblica dell'Azienda U.S.L., salva la competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendio.

TITOLO II

I CIMITERI

CAPO I – CIMITERI

Art. 24 – Il cimitero

Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle leggi sanitarie R.D. del 27-07-34 n. 1265 il comune di Tresnuraghes prevede che il seppellimento avvenga nel cimitero di Tresnuraghes, individuato planimetricamente nel P.U.C.

Art. 25 – Disposizioni generali – vigilanza

E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 102 e 105 del D.P.R. n. 285/1990.

L'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al Sindaco.

Alla manutenzione del cimitero, così come alla custodia e agli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 22,23 e 25 della legge 08-06-90 n.142.

Le operazioni di inumazione, tumulazione e di traslazione di salme sono svolte sotto il controllo del personale addetto al cimitero e nel rispetto delle disposizioni impartite dagli organi competenti.

Competono esclusivamente all'Amministrazione comunale le operazioni di esumazione e di estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52,53,e 81 del D.P.R. n. 285/1990.

Il Servizio di igiene pubblica dell'Azienda U.S.L. controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 26 – Reparti speciali nel cimitero

In via eccezionale è possibile prevedere i reparti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità o appartenenti a categorie particolari individuate dal Consiglio Comunale.

Art. 27 – Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.

Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme dei familiari delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia, oppure aventi rapporti di parentela e di affinità fino al 2° grado con persone residenti nel Comune.

CAPO II – DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 28 – Disposizioni generali

Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie.

Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto previsto dal D.P.R. n.285.

Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepoltura privata, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 del D.P.R. n. 285/1990.

Il piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. n. 285/1990 e dal successivo art. 29 del presente Regolamento.

Art. 29 – Piano regolatore cimiteriale

Il Consiglio comunale è tenuto ad adottare il Piano regolatore cimiteriale che recepisca le necessità del servizio in riferimento al D.P.R. n. 285/1990 e delle circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24-06-1993 e n. 10 del 31-07-1999.

Il Piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dell'Azienda U.S.L. per gli aspetti igienico-sanitari.

Il Piano regolatore cimiteriale è esteso a tutta la zona di salvaguardia cimiteriale del comune di Tresnuraghes.

Ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il Piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

CAPO III – INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 30 - Inumazione

Le sepolture in campi per inumazioni comuni hanno una durata di dieci anni dal giorno di seppellimento e sono assegnate gratuitamente.

Art.31 – Cippo

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta da un numero progressivo per indicare la posizione della sepoltura rispetto alla mappa cimiteriale.

L'installazione delle lapidi e del copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. n. 285/1990.

Art. 32 – Tumulazione

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie – loculi o cripte – costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.

Le tumulazioni sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa.

Per quanto attiene alle modalità di tumulazione si applica l'art. 77 del D.P.R. n. 285/1990.

Art. 33 – Deposito provvisorio

A richiesta della famiglia dei defunti, o di coloro che la rappresentano, il feretro è provvisoriamente depositato in apposito loculo previo pagamento del canone stabilito in tariffa.

La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

- per coloro che richiedono l'uso di un'area cimiteriale allo scopo di costruirvi un sepolcro privato;
- per coloro che devono effettuare lavori di manutenzione di tombe private.

La durata del deposito provvisorio è fissata dal responsabile di servizio competente, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei lavori e/o alla domanda degli interessati, per un periodo non superiore a 18 mesi, rinnovabile eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi.

Il canone di utilizzo è stabilito in trimestri, calcolato dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno dell'effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.

A garanzia è richiesto un deposito cauzionale nella misura stabilita dalla tariffa.

Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto all'estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il sindaco, previa diffida, provvederà a inumare la salma in campo comune.

Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe a loculi definitivi o cremata, previo pagamento dei diritti relativi.

E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette con ossario e di urne cinerarie.

CAPO IV – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 34 – Esumazioni ordinarie

Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 82 del D.P.R. n. 285/90.

Le esumazioni ordinarie sono regolate dal sindaco con propria ordinanza.

Art. 35 – Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

E' compito del responsabile del servizio di polizia mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali da svolgere nel territorio del Comune e registrarle, servendosi anche di sistemi informatici.

Annualmente il Responsabile di servizio di polizia mortuaria curerà la stesura dei tabulati, con l'indicazione delle salme per le quali è attuabile l'esumazione ordinaria.

L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

Le esumazioni ordinarie devono essere eseguite alla presenza di personale di servizio di Igiene pubblica dell'Azienda U.S.L. e dell'incaricato del comune.

Art. 36 – Esumazioni straordinarie

L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o a richiesta dei familiari, con spese a loro carico e dietro autorizzazione del sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione. Nel caso di esumazione richiesta dai familiari, la concessione per la nuova sepoltura sarà valida fino alla scadenza naturale della prima, inoltre, in presenza di più

richieste, si seguirà secondo l'ordine di presentazione della domanda. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. n. 285/1990.

Le esumazioni straordinarie devono essere eseguite alla presenza di personale di servizio di Igiene pubblica dell'Azienda U.S.L. e dell'incaricato del comune.

Art. 37 – Estumulazioni

Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 30 anni.

Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

- a richiesta dei familiari;
- su ordine dell'Autorità giudiziaria.

Il responsabile di servizio di polizia mortuaria cura la stesura dello scadenario delle concessioni temporanee dell'anno successivo.

I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale. Le estumulazioni devono essere eseguite alla presenza di personale di servizio di Igiene pubblica dell'Azienda U.S.L. e dell'incaricato del comune.

I resti mortali individuati, sono raccolti in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere della concessione a tempo determinato non sussiste la domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario comune.

Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è inviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del sindaco.

Le estumulazioni sono regolate dal sindaco con propria ordinanza.

Art. 38 – Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

Le esumazioni ordinarie di cui all'art.34 del presente regolamento sono gratuite.

Le esumazioni straordinarie e le estumulazioni ordinarie e straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa.

Qualora venga richiesto dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al versamento della somma indicata in tariffa.

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

Art. 39 – Oggetti da recuperare

Qualora nel corso delle esumazioni o estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile di servizio di polizia mortuaria al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima di essere eseguita.

Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice copia, uno dei quali viene consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio di polizia mortuaria.

In assenza della richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni o estumulazioni devono essere conservati al responsabile del servizio di polizia mortuaria che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, trascorso tale termine, potranno essere liberamente alienati dal comune e il ricavato sarà destinato ad intervento di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 40 – Disponibilità dei materiali – smaltimento dei rifiuti

I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento dell'esumazione o alla scadenza della concessione, passano di proprietà del comune, che può impiegarle in opere di miglioramento generale del cimitero o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento dell'impianto cimiteriale.

Su richiesta degli aventi diritto l'ufficio tecnico può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti e affini entro il 3° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti dal presente regolamento.

Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia. Per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti derivanti da esumazioni (resti lignei, simboli religiosi, ornamenti, mezzi di movimentazione delle casse, avanzi di indumenti, resti non mortali, resti metallici, etc.), nonché da altre attività cimiteriali (oggetti metallici asportati prima della cremazione, tumulazione o inumazione), devono essere raccolti in appositi imballaggi a perdere flessibili, recanti la scritta *Rifiuti urbani da esumazioni e estumulazioni*. Lo stoccaggio e il deposito temporaneo, è individuato all'interno del cimitero in un'area con appositi cassonetti. Successivamente verranno mandati in apposita discarica. Al responsabile del cimitero, spetta la sorveglianza e il rispetto del regolamento in materia di rifiuti speciali.

CAPO V – CREMAZIONE

Art. 41 – Cremazione

Il comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino.

L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata in osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 79 del D.P.R. n. 285/90.

Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e morte.

A richiesta degli interessati e in base alla concessione, l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia o colombario.

CAPO VI – POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 42 – Orario

Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario stabilito dal Sindaco.

La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del responsabile di servizio di polizia mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.

Art. 43 – Disciplina dell'ingresso

Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.

E' vietato l'ingresso:

- alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- a coloro che vogliono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.

Art. 44 – Divieti speciali

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo e in specie:

- fumare, tenere comportamento chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli autorizzati;
- rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;

- portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi e volantini pubblicitari;
- fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile dei servizi di polizia mortuaria; per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- assistere da vicino ad esumazioni ed estumulazioni di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto e non preventivamente autorizzati dal responsabile del servizio di polizia mortuaria;
- qualsiasi attività commerciale.

I divieti predetti, in quanto possono essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

Chiunque tenesse all'interno del cimitero un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi o frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto alla vigilanza diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 45 – Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe dei campi comuni

Sulle tombe dei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore, i materiali autorizzati dal presente regolamento.

Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.

Si consente la collocazione della fotografia, purché eseguita in modo da garantire la permanenza nel tempo.

Art. 46 – Fiori e piante ornamentali

Gli ornamenti e i fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Qualora i fiori e le piante ornamentali siano tenute con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il responsabile di servizio di polizia mortuaria li farà togliere o sradicare e provvederà alla loro distruzione.

Art. 47 – Materiali ornamentali

Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

Il responsabile di polizia mortuaria disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori delle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualche forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida ai concessionari interessati affinché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

TITOLO III CONCESSIONI

CAPO I – TIPOLOGIE E MANUTENZIONI DELLE SEPOLTURE

Art. 48 – Sepolture private

Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 29, l'uso di aree e manufatti costruiti dal comune.

Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati o enti, di sepoltura a sistema di tumulazione individuale, famiglie e collettività.

Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal comune riguardano le sepolture individuali (loculi, posti individuali, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.).

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario articolato in relazione al numero di tumulazioni singole da assegnare, anche in caso di sopraelevazione di edicole funerarie esistenti.

Alle sepolture private si applicano le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. n. 285/1990.

Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del comune.

Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto, adottato dal responsabile di servizio del settore competente, contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.

In particolare l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati e realizzabili;
- la durata e il numero di posizione rispetto alla mappa del piano regolatore cimiteriale;
- la/e persona/e o, nel caso di enti o collettività, il legale rappresentante pro-tempore, i concessionari;
- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
- gli obblighi e oneri a cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Art. 49 – Durata delle concessioni

Le concessioni di cui al precedente art. 48 sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del DPR n. 285/1990.

La durata massima è fissata:

- *in 99 anni per aree e manufatti destinate alle sepolture per famiglie e collettività (rinnovabile);*
- *in 40 anni per ossarietti e nicchie / mensole cinerarie individuali (rinnovabile);*
- *in 40 anni per i loculi comunali (comunque per un periodo non inferiore ai 25 anni dalla morte) – rinnovabile per altri 5 anni in caso di mancata demineralizzazione; tale facoltà di rinnovo è data anche alle concessioni esistenti;*

A richiesta degli interessati, il rinnovo della concessione è consentito dietro il pagamento del canone di concessione di cui alla tariffa.

Le concessioni scadute o non formalizzate, andranno in sanatoria.

In particolare la data di riferimento per valutare la scadenza della concessione è quella di decesso nell'ultima tumulazione riscontrabile nel loculo o nella colonna o gruppo di loculi.

Il pagamento della concessione è comunque dovuto a decorrere dalla data di approvazione del presente regolamento.

Il responsabile di servizio di polizia mortuaria provvederà a stilare l'elenco e a informare gli interessati sulla base della mappa allegata e dello scadere dei termini di concessione.

In caso di mancato rinnovo il comune ha diritto all'acquisizione del loculo.

Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa.

Art. 50 – Modalità di concessione

La richiesta di concessione può essere fatta solo in presenza di salma o ceneri per i loculi e i posti individuali; dei resti o ceneri per gli ossarietti; delle ceneri per le nicchie per urne.

L'assegnazione delle sepolture comunali avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al comune.

La concessione può essere effettuata, in via eccezionale ed in deroga al primo comma, a favore di quel richiedente, di età superiore a 65 anni, che dimostri di non avere parenti o affini fino al 4° grado.

La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepolture per famiglie e collettività, di cui all'art. 48, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.

Art. 51 – Uso delle sepolture private

Salvo quanto previsto dall'art. 50, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario, fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

Può altresì essere consentita, su richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme che risultino essere state tra loro conviventi, nonché le salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 93 del DPR n. 285/1990, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea diretta e collaterale, ampliata agli affini al quarto grado.

Per gli ascendenti e i discendenti in linea diretta il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dal fondatore del sepolcro all'atto dell'ottenimento della concessione.

Per i collaterali, gli affini, i soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, la sepoltura deve essere autorizzata, di volta in volta, dal titolare della concessione con un'apposita dichiarazione.

Con la concessione il comune trasferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile, trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Il concessionario può fare uso della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere o delle aree attigue che il comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenza del cimitero.

Art. 52 – Lavori di manutenzione – Sopraelevazioni

La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il comune ritenesse necessario prescrivere in quanto valutati indispensabili sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene. Nel caso di sepolture tutelate, il progetto di restauro dovrà essere sottoposto a parere della Soprintendenza competente.

La sopraelevazione dei loculi privati spetta prioritariamente, salvo espressa rinuncia, al concessionario del/dei loculi sottostanti e potrà essere realizzata subito dopo il rilascio della relativa concessione edilizia.

Art. 53 – Costruzione dell'opera – termini

La concessione di aree per la destinazione di cui al 2° e 3° comma dell'art. 48, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste dal presente regolamento.

CAPO II – SUBENTRI, RINUNCIE

Art. 54 – Subentro

In caso di decesso di un concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione, ai sensi dell'art. 51 sono tenuti a darne comunicazione al servizio di polizia mortuaria entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi come rappresentante della concessione nei confronti del comune. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio di polizia mortuaria elusivamente nei confronti delle persone indicate dall'art. 51, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendo tra i concessionari secondo criteri di opportunità, in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, fermo restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento della intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.

Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell' intestazione della concessione, il comune provvede alla dichiarazione di decadenza. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che abbiano titolo per assumere la qualità dei concessionari o non siano lasciate disposizioni a enti o istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 25 anni se a tumulazione, il comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Art. 55 – Rinuncia a concessione cimiteriale – trasferimento di feretro

Il comune ha la facoltà di accettare la rinuncia alla concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di “N” anni, quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma viene trasferita in altra sede, o in loculo privato dello stesso cimitero.

Il comune ha la facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

- *non siano state eseguite opere necessarie alla tumulazione;*
- *l'area non sia stata utilizzata per l' inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.*

In caso di rinuncia spetta al concessionario un rimborso rapportato al n° di anni residui non utilizzati. Il comune tratterrà comunque una quota minima pari al 20% del canone complessivo. Su richiesta del concessionario può essere autorizzato il trasferimento di un feretro in altro loculo comunale resosi disponibile. In questo caso la concessione esistente continua a permanere sino alla sua naturale scadenza. Il permesso al trasferimento è sottoposto ad apposita tariffa.

CAPO III – REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art. 56 – Revoca

Salvo quanto previsto dall'art. 92, comma 2, del DPR 285/1990, è facoltà dell'amministrazione comunale tornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per un ampliamento, modificazione topografica del cimitero o qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata attraverso delibera della Giunta municipale, previo accertamento da parte del comune dei relativi presupposti, e verrà concessa agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione revocata, di un'equivalente sepoltura in zona o costruzione indicata dall'amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

Della decisione dell'amministrazione dovrà dar notizia al concessionario, ove noto o, in difetto, mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 gg., indicando il giorno fissato per la traslazione della salma. Nel giorno indicato, la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 57 – Decadenza

La decadenza della concessione può essere dichiarata, a cura del responsabile di servizio del settore competente, nei seguenti casi:

- *quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali sia stata richiesta, entro 60 gg. Dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;*
- *in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso di sepoltura;*
- *quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;*
- *quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o morte degli aventi diritto, o quando non dsiano stati osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 52;*
- *quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;*
- *in caso di morosità del concessionario.*

In caso di pronuncia di decadenza non è previsto alcun rimborso a favore del concessionario.

Art. 58 – Provvedimenti conseguenti la decadenza

Pronunciata la decadenza della concessione, si disporrà la traslazione della salma, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune o in ossario comune.

Dopodiché si disporrà per la demolizione delle opere o per il restauro secondo quanto previsto dal PRC, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del comune.

Art. 59 – Estinzione

Le concessioni si estinguono o per la decadenza del termine previsto nell'atto di concessione ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto dall'art. 98 del DPR 285/1990.

Prima della decadenza del termine di concessione di aree per sepolture di famiglie e collettività, gli interessati possono chiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il comune nell'ossario comunale.

TITOLO IV

LAVORI NEI CIMITERI

IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I – IMPRESE E LAVORI NEI CIMITERI

Art. 60 – Accesso al cimitero

Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta, secondo le prescrizioni del presente regolamento.

Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire i lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

Art. 61 – Requisiti tecnico edilizi

a – murature

Le murature dei singoli servizi e il muro di cinta dovranno essere rivestiti con intonaco tradizionale, colorato mediante l'aggiunta di ossidi naturali o tinteggiato, con esclusione di rivestimenti plastici, traslucidi o simili. Il colore ammesso deve corrispondere alla gamma delle terre naturali o il bianco.

Il muro di cinta cimiteriale, inoltre, dovrà avere un'altezza superiore a m. 2.50 dal piano esterno di campagna (art. 61 del DPR 285/1990).

b – coperture

Le coperture a tetto per i singoli servizi, per i sistemi di sepoltura a edicola funeraria e loculi, dovranno essere realizzate con l'utilizzo di tegole curve tradizionali in coppi di laterizio, in rame o pietra naturale. Si potranno adottare, inoltre le coperture piane purché ricoperte di ghiaia o sistemate a giardino pensile. Sono vietate tutti gli altri tipi di rivestimento.

I pluviali dei singoli servizi dovranno scaricare l'acqua piovana nella rete di smaltimento acque bianche.

c – serramenti esterni

Gli infissi esterni dei singoli servizi o delle edicole funerarie dovranno essere in legno trattato con fibra naturale a vista o in ferro lavorato zincato e colorato.

E' consentito l'uso di infissi in alluminio preverniciato colore nero opaco.

E' assolutamente vietato l'uso di infissi in alluminio anodizzato color argento, oro, bianco, verde.

d – impianti

Sulle murature, sia verso l'esterno che dentro i due recinti del cimitero, è vietato porre in vista tubazioni elettriche e canalizzazioni in genere.

Nell'installazione dell'illuminazione votiva per le singole sepolture è vietato sistemare fili o canali all'esterno dei materiali di finitura di loculi e tombe.

e – caratteristiche dei loculi (tumuli, nicchie e colombari)

La struttura del loculo o del manufatto, sia che venga costruito interamente in opera o che sia costituito da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie.

Le pareti orizzontali e verticali dei loculi, anche sotterranei, devono essere impermeabili ai liquidi e ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.

I loculi devono avere adeguata pendenza, non inferiore al 1% verso l'interno per evitare l'eventuale fuoriuscita del liquido. La chiusura dei loculi deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna.

E' consentita, altresì, la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità e di spessore, atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica sigillata, in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

Art. 62 – Responsabilità

I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e degli eventuali danni recati al comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono affidati i lavori.

Art. 63 – Recinzione aree – materiali di scavo – deposito materiali

Nella costruzione di manufatti l'impresa deve recingere a regola d'arte lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori e personale di servizio.

E' vietato occupare spazi attigui al cantiere.

Tutti i materiali necessari alla costruzione o manutenzione dell'opera, dovranno essere scaricati e lavorati all'interno dello spazio riservato.

I materiali di scavo o di rifiuto devono essere trasportati nel luogo indicato dall'UTC (secondo l'orario e l'itinerario prescritto ed evitando di spargere materiali o di imbrattare), ovvero smaltiti nel rispetto della normativa vigente.

I lavori devono essere eseguiti nel rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni.

Art. 64 – Lavori di costruzione – divieti

All'interno dei cimiteri è di norma vietata la lavorazione dei materiali, questi devono essere introdotti soltanto a lavorazione ultimata per la loro posa.

Nei giorni festivi e di sabato e nel periodo dal 25 ottobre al 5 novembre, fatte salve diverse disposizioni del Sindaco anche su richiesta dell'U.T.C. per la esecuzione di opere indispensabili, è vietato eseguire lavori di costruzione (scavi di fondazione, costruzione di edicole, cripte, loculi, posa in opera di monumenti, ecc.) ovvero introdurre materiali e macchinari per gli stessi lavori.

Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce etc.

Art. 65 – Regolamento per le sepolture

I singoli progetti di costruzione di sepolture private vengono esaminati ed approvati dall'U.T.C. che acquisisce il parere della competente struttura tecnica dell'Azienda U.S.L.

L'U.T.C. potrà chiedere variazioni per una corretta applicazione del Piano Regolatore Cimiteriale.

Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il n° di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Le varianti essenziali al progetto, anche in corso d'opera, devono essere approvate osservando le stesse modalità previste per il progetto.

I disegni del progetto devono essere redatti in piante, sezioni e prospetti:

- in scala 1:100 per la costruzione di edicole-cripte;
- in scala 1:100 per la costruzione dei monumenti;
- in scala 1:50 per la posa di lapidi;
- i progetti devono avere caratteristiche di particolare pregio artistico adeguato alla dignità del luogo.

E' obbligo nella costruzione di qualsiasi sistema di sepoltura mantenere l'ingombro e l'allineamento indicato negli elaborati di progetto.

Tutte le superfici esterne devono essere rifinite. I materiali ammessi per le finiture esterne sono le pietre naturali locali. E' ammesso l'uso di marmo bianco di Carrara, bianco chiaro della Versilia e bianco Lasa, travertino, botticino.

Le sepolture private non devono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero, ne invadere i viali.

Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla e restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione dell'U.T.C.

I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione dell'U.T.C., lapidi ricordi e similari.

Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate dall'U.T.C.

Le autorizzazioni e i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione e il termine di ultimazione dei lavori.

Dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza 2.25, larghezza 0.75, altezza 0.70.

A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76, commi 8 e 9, del D.P.R. n° 285/1990.

a- regolamento per le tumulazioni nei loculi e nelle cellette ossario comunali

I loculi di nuova costruzione vengono forniti dall'amministrazione comunale con una lapide in pietra naturale a filo parete.

Il richiedente la concessione non potrà sostituire la lapide con altra pietra naturale.

Alla superficie verticale della lapide si potranno applicare portafiori, portafoto, lampade e altri accessori votivi il tutto contenuto in un riquadro simmetrico virtuale di 50x50 cm.

b- regolamento per le tumulazioni nei loculi privati

I loculi privati, devono essere costruiti dal concessionario, nel rispetto delle previsioni del P.R.C.

La lapide in pietra naturale (a spese del richiedente la concessione), dovrà essere sistemata con le stesse modalità di cui al punto a.

c- regolamento per le inumazioni

Nella zona ad inumazione, sopra ogni singola sepoltura, si consente la collocazione di una lastra tombale di dimensioni planimetriche cm 80x150 e di altezza non superiore a cm 20 dalla quota di camminamento. E' inoltre consentito un piccolo monumento scultoreo, tipo lapide o cippo o croce di altezza massima cm 90. Le dimensioni e la collocazione della fossa, sono stabilite dall'art. 72 del D.P.R 285/90.

d- cappelle private

Nella costruzione delle cappelle private è obbligatorio mantenere gli allineamenti indicati dagli elaborati grafici del P.R.C. Le tecniche costruttive e i materiali dovranno rispondere ai requisiti previsti nel presente regolamento.

CAPO II – IMPRESE POMPE FUNEBRI

Art. 66 – Funzioni – Licenza

Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:

- svolgere le incombenze non riservate al comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del comune che presso le parrocchie o gli enti di culto;
- fornire feretri e accessori relativi;
- occuparsi della salma;
- effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.

Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della legge di pubblica sicurezza, saranno muniti della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri o altri articoli funerari.

TITOLO V
DISPOSIZIONI VARIE E FINALI
CAPO I – DISPOSIZIONI VARIE

Art. 67 – Obblighi e divieti per il personale del cimitero

Gli addetti sono tenuti all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

Il personale del cimitero è tenuto:

- a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo,
- a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

Sono sottoposti a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse all'attività svolta.

Al personale dell'ufficio anagrafe compete l'attuazione e la gestione di tutte le pratiche amministrative derivanti dall'applicazione delle norme del presente Regolamento, ed in particolare:

- 1) *informazioni e relazioni con il pubblico;*
- 2) *l'aggiornamento dello schedario dei defunti e della mappa cimiteriale;*
- 3) *l'assegnazione dei posti salma comunali (tumulazioni, inumazioni), con l'espletamento delle relative pratiche (assegnazione aree e/o loculi e ossari, , verifica introiti o restituzione oneri, contratto di concessione etc.);*
- 4) *l'aggiornamento delle concessioni (rinnovo, rinuncia, subentro, revoca, decadenza, estinzione, nuova concessione);*
- 5) *il rilevamento in base ai dati statistici di mortalità, e conseguentemente la preventiva comunicazione formale – almeno 12 mesi - agli organi comunali competenti dell'eventuale rischio di esaurimento di posti salma;*
- 6) *la custodia dello schedario dei defunti, della mappa cimiteriale e del regolamento cimiteriale, visionabili dal pubblico.*

Al personale dell'Ufficio Tecnico compete gli adempimenti appresso indicati:

- 1) *la custodia nonché l'apertura e chiusura dei cimiteri;*
- 2) *il presenziamento alle operazioni di esumazione ed estumulazione sia ordinaria che straordinaria;*
- 3) *lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali;*
- 4) *la manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, ristrutturazione delle parti pubbliche;*
- 5) *la costruzione di loculi, ossari o altri manufatti pubblici necessari per conservare, ampliare o comunque ottimizzare l'utilizzo dei cimiteri;*
- 6) *la redazione del tariffario cimiteriale ai fini della determinazione del costo delle aree, dei loculi, degli ossari, da assegnare a chi ne facesse richiesta;*
- 7) *la custodia degli elaborati del piani regolatore cimiteriale, fatta eccezione dello schedario e della mappa cimiteriale depositati nell'ufficio anagrafe.*

Art. 68 – Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

All'interno del cimitero può essere riservata apposita zona detta dei "cittadini illustri" ove il consiglio comunale potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione comunale potrà destinare nel cimitero aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di cittadini "benemeriti".

Art. 69 – Registro delle inumazioni (esumazioni), tumulazioni (estumulazioni)

Il personale addetto è tenuto a redigere, secondo le istruzioni di cui agli artt. 52-53 del DPR n. 285/1990 il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

Ad ogni posizione del registro deve corrispondere un numero coincidente con quello apposto, obbligatoriamente, su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia del piano regolatore cimiteriale.

In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento della mappa cimiteriale.

Art. 70 – Mappa cimiteriale

Sulla mappa vengono numerati i loculi, che verranno occupati in ordine cronologico di arrivo. Verrà aggiornata in base ad ogni modificazione o cessazione verificatasi.

Art. 71 – Schedario dei defunti

Viene istituito lo schedario dei defunti con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto con mezzi informatici.

In ogni schedario saranno riportati:

- le generalità del defunto;
- il numero della sepoltura di cui alla mappa cimiteriale;
- la scadenza della concessione, allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura;
- l'intestatario della concessione;
- la tipologia di sepoltura.

CAPO II – NORME TRANSITORIE DISPOSIZIONI FINALI

Art. 72 – Efficacia delle disposizioni del regolamento

Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle concessioni e ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità dei diritti d'uso su sepolture private in base a norme previdenti, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentare al Comune gli atti e i documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenere formale riconoscimento.

Il provvedimento con cui si riconoscono diritti pregressi, è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

In fase di prima applicazione del presente regolamento, le concessioni di loculi per sepolture individuali, da rilasciarsi previa esecuzione di esumazione o estumulazione straordinaria, verranno fatte secondo l'ordine di decesso.

Art. 73 – Cautele

Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, esumazioni, traslazioni, ecc) od una concessione (aree, loculi, nicchie, ecc) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole o monumenti, si intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a quando che non sia raggiunto un accordo tra le parti o non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

Art. 74 – Concessioni pregresse

Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato dalla concessione stessa.

Art. 75 – Leggi ed atti regolamentari

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservati, in quanto applicabili:

- i regolamenti comunali;
- le leggi e i regolamenti regionali;
- le leggi e i regolamenti statali vigenti in materia.

Art. 76 – Pubblicità del regolamento

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della l. n. 241/1990, sarà tenuta presso l'Ufficio Anagrafe a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 77 – Entrata in vigore del presente regolamento

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la pubblicazione, per 15 giorni consecutivi all'Albo pretorio comunale, della delibera Consiliare Nn.35 del 10/07/2013 che lo approva.

TITOLO VI
CAPO I – ALLEGATI

Bollo

COMUNE DI TRESNURAGHES

PROVINCIA DI ORISTANO

**CONCESSIONE DI LOCULO, OSSARIO E/O AREE NEL CIMITERO DI
TRESNURAGHES**

Concessione n. _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il Regolamento Cimiteriale Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. _____ del _____;

VISTA, altresì, la deliberazione del Consiglio comunale n. _____ del _____, avente per oggetto *Approvazione tariffario delle concessioni e servizi cimiteriali*;

VISTA la domanda presentata in data _____ dal Sig. _____, nato a _____ il _____ e residente in Tresnuraghes in via _____ C.F. _____ il quale chiede la concessione di:

- loculo
- ossario
- area cimiteriale

per la sepoltura della salma di _____, nato il _____ a _____ e deceduto il _____ a _____;

CONCEDE

Al sig. _____, generalizzato in premessa, l'uso di quanto sopra richiesto nello stato in cui attualmente si trova, posto nel cimitero comunale e contraddistinto con il n. _____, recinto _____, isolato _____, per la sepoltura della salma di _____ come indicato in premessa.

La concessione è soggetta all'osservanza delle seguenti norme:

1. la concessione avrà durata stabilita da quanto disposto dall' art. 49 del regolamento cimiteriale a decorrere dal _____;
2. il canone dovuto dal concessionario al comune è determinato in € _____ (diconsi euro _____) a norma del tariffario in vigore. Detta somma è stata già versata nella cassa comunale, come risulta dal ccp. n. _____ del _____;
3. con il presente provvedimento, il comune conferisce al concessionario il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto;
4. il diritto d'uso è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia, fatto salvo quanto previsto all'art. 50 del regolamento cimiteriale;
5. entro sei mesi dalla data di tumulazione della salma dovrà essere posta una lapide in materiale lapideo sulla quale saranno indicati nome e cognome del defunto e l'anno del suo decesso;
6. la lapide dei loculi e degli ossari comunali, sarà fornita a cura dell'amministrazione comunale e non potrà essere sostituita senza specifica autorizzazione dell'ufficio tecnico comunale;
7. la manutenzione spetta al concessionario per le parti da lui costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario nonché l'esecuzione di opere o restauri che il comune ritenesse necessario prescrivere in quanto valutati indispensabili sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene (art. 52 del regolamento cimiteriale). In caso di inadempienza del concessionario e dei suoi eredi, si sostituirà d'ufficio il comune con il diritto di rivalsa e rimborso delle spese sostenute;
8. il subentro, la rinuncia e la revoca della presente concessione cimiteriale sono disciplinati dagli artt. 55, 56 del regolamento cimiteriale, ai quali si fa pieno rinvio;
9. a norma dell'art. 57 del regolamento cimiteriale comunale, la presente concessione potrà essere dichiarata decaduta nei seguenti casi:
 - quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali sia stata richiesta, entro 60 gg. dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso di sepoltura;
 - quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o morte degli aventi diritto, o quando non siano stati osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 52;

- quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

In caso di pronuncia di decadenza non è previsto alcun rimborso a favore del concessionario.

10. la presente concessione si estinguerà o per la scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. n. 285/90. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il comune nell'ossario comunale.
11. Per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento di concessione, si fa rinvio al regolamento cimiteriale comunale.

Tresnuraghes, li _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ANAGRAFE

Per accettazione delle condizioni e norme disciplinanti la presente concessione.

Tresnuraghes, li _____

Il Concessionario _____

Bollo

Al Responsabile dell'ufficio anagrafe
Comune di Tresnuraghes

Il / la sottoscritt _____ nat_ a _____
il _____, residente in _____ via
_____ n. _____ C.F. _____
richiede

la concessione di:

- loculo
- ossario
- area cimiteriale

per la durata di anni _____ per la tumulazione/inumazione della salma di
_____ e decedut_ a _____
il _____.

Con osservanza.

Tresnuraghes, li _____

Il richiedente

Assegnato

- loculo
- ossario
- area cimiteriale n. _____ recinto _____ isolato _____

CAPO II – SCHEMA DI TARIFFARIO PER LE CONCESSIONI CIMITERIALI

1) Concessione o rinnovo di area per sepoltura individuale privata

€ _____

2) Sopraelevazione di edicola funeraria individuale privata

€ _____

3) Concessione per loculi comunali per anni 30

€ _____

4) Concessione o rinnovo della concessione per ossarietti per 30 anni

€ _____

5) Tumulazione provvisoria in loculo

€ _____

6) Deposito cauzionale per tumulazione provvisoria

€ _____

7) Esumazioni straordinarie a richiesta di privati o dell'autorità giudiziaria

€ _____

8) Estumulazioni ordinarie e straordinarie a richiesta di privati o dell'autorità giudiziaria

€ _____

9) Trasferimento di salma

€ _____

INDICE

Titolo I	
Capo I – Disposizioni generali	Pag. 1
◆ Art. 1 - Oggetto	» 1
◆ Art. 2 - Competenze	» 1
◆ Art. 3 - Responsabilità	» 1
◆ Art. 4 – Servizi gratuiti e a pagamento	» 1
◆ Art. 5 – Atti a disposizione del pubblico	» 1
Capo II – Depositi di osservazione e obitori	Pag. 2
◆ Art. 6 – Depositi di osservazione e obitori	» 2
Capo III – Feretri	Pag. 2
◆ Art. 7 – Deposizione della salma nel feretro	» 2
◆ Art. 8 – Verifica e chiusura feretri	» 3
◆ Art. 9 – Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti	» 3
◆ Art. 10 – Fornitura gratuita dei feretri	» 3
◆ Art. 11 – Piastrina di riconoscimento	» 3
Capo IV – Trasporti funebri	Pag. 3
◆ Art. 12 – Modalità di trasporto e percorso	» 3
◆ Art. 13 – Trasporti funebri	» 3
◆ Art. 14 – Orario dei trasporti	» 4
◆ Art. 15 – Norme generali per il trasporto	» 4
◆ Art. 16 – Riti religiosi	» 4
◆ Art. 17 – Trasferimento di salme senza funerale	» 4
◆ Art. 18 – Morti per malattie infettive – diffuse o portatori di radioattività	» 4
◆ Art. 19 – Trasporto per e da altri comuni per seppellimento o cremazione	» 4
◆ Art. 20 – Trasporto in luogo diverso dal cimitero	» 5
◆ Art. 21 – Trasporto all'estero o dall'estero	» 5
◆ Art. 22 – Trasporto di ceneri o resti	» 5
◆ Art. 23 – Rimessa delle auto funebri e sosta auto funebri di passaggio	» 5
Titolo II – I cimiteri	
Capo I – Cimiteri	Pag. 6
◆ Art. 24 – Il cimitero	» 6
◆ Art. 25 – Disposizioni generali - vigilanza	» 6
◆ Art. 26 – Reparti speciali nel cimitero	» 6
◆ Art. 27 – Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali	» 6
Capo II – Disposizioni generali e piano regolatore cimiteriale	Pag. 6
◆ Art. 28 – Disposizioni generali	» 6
◆ Art. 29 – Piano regolatore cimiteriale	» 7
Capo III – Inumazione e tumulazione	Pag. 7
◆ Art. 30 – Inumazione	» 7
◆ Art. 31 – Cippo	» 7
◆ Art. 32 – Tumulazione	» 7
◆ Art. 33 – Deposito provvisorio	» 7
Capo IV – Esumazioni ed estumulazioni	Pag. 8
◆ Art. 34 – Esumazioni ordinarie	» 8

◆ Art. 35 – Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie	»	8
◆ Art. 36 – Esumazioni straordinarie	»	8
◆ Art. 37 – Estumulazioni	»	8
◆ Art. 38 – Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento	»	9
◆ Art. 39 – Oggetti da recuperare	»	9
◆ Art. 40 – Disponibilità dei materiali – Smaltimento dei rifiuti	»	9
Capo V – Cremazione	Pag.	10
◆ Art. 41 – Cremazione	»	10
Capo VI – Polizia dei cimiteri		
◆ Art. 42 – Orario	»	10
◆ Art. 43 – Disciplina dell’ingresso	»	10
◆ Art. 44 – Divieti speciali	»	10
◆ Art. 45 – Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe dei campi comuni	»	10
◆ Art. 46 – Fiori e piante ornamentali	»	11
◆ Art. 47 – Materiali ornamentali	»	11
Titolo III - Concessioni		
Capo I – Tipologie e manutenzioni delle sepolture	Pag.	12
◆ Art. 48 – Sepolture private	»	12
◆ Art. 49 – Durata delle concessioni	»	12
◆ Art. 50 – Modalità di concessione	»	12
◆ Art. 51 – Uso delle sepolture private	»	13
◆ Art. 52 – Lavori di manutenzione	»	13
◆ Art. 53 – Costruzione dell’opera - termini	»	13
Capo II – Subentri, rinunce	Pag.	13
◆ Art. 54 – Subentro	»	13
◆ Art. 55 – Rinuncia a concessione cimiteriale	»	14
Capo III – Revoca, decadenza, estinzione	Pag.	14
◆ Art. 56 – Revoca	»	14
◆ Art. 57 – Decadenza	»	14
◆ Art. 58 – Provvedimenti conseguenti la decadenza	»	15
◆ Art. 59 – Estinzione	»	15
Titolo IV – Lavori nei cimiteri. Imprese di pompe funebri		
Capo I – Imprese e lavori nei cimiteri	Pag.	16
◆ Art. 60 – Accesso al cimitero	»	16
◆ Art. 61 – Requisiti tecnico edilizi	»	16
◆ Art. 62 – Responsabilità	»	17
◆ Art. 63 – Recinzione aree – materiale di scavo – deposito materiali	»	17
◆ Art. 64 – Lavori di costruzione - divieti	»	17
◆ Art. 65 – Regolamento per le sepolture	»	17
Capo II – Imprese pompe funebri	Pag.	18
◆ Art. 66 – Funzioni - licenza	»	18
Titolo V – Disposizioni varie e finali		
Capo I – Disposizioni varie		
◆ Art. 67 – Obblighi e divieti per il personale del cimitero	»	19
◆ Art. 68 – Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti	»	19
◆ Art. 69– Registro delle inumazioni, tumulazioni	»	19
◆ Art. 70 – Mappa cimiteriale	»	20
◆ Art. 71 – Schedario dei defunti	»	20
Capo II – Norme transitorie. Disposizioni finali	Pag.	20

◆ Art. 72 – Efficacia delle disposizioni del regolamento	»	20
◆ Art. 73 – Cautele	»	20
◆ Art. 74 – Concessioni pregresse	»	20
◆ Art. 75 – Leggi ed atti regolamentari	»	20
◆ Art. 76 – Pubblicità del regolamento	»	21
◆ Art. 77 – Entrata in vigore del presente regolamento	»	21
Titolo VI		
Capo I – Allegati	Pag.	22
◆ Concessione di loculo, ossario e/o aree	»	22
◆ Domanda di concessione	»	25
Capo II – Schema di tariffario per le concessioni cimiteriali	Pag.	26